



## **PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO**

### **AGENZIA PROVINCIALE PROTEZIONE AMBIENTE**

Prot. n.

**PROVVEDIMENTO del DIRIGENTE dell'AGENZIA N. 594 DI DATA 22 Dicembre 2025**

**O G G E T T O:**

SETTORE AUTORIZZAZIONI E CONTROLLI - Azienda Multiservizi Ambiente S.p.A. - Centro integrato di Pergine Valsugana (TN), loc. Cirè, via per Trento, 11/A. Aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Territoriale (AUT).

Il testo del provvedimento, creato in altro applicativo non gestibile a sistema, viene riportato integralmente in allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

LMO - FC

p. Il Dirigente del Settore  
f.to ing. Federico Conci

Costituiscono parte integrante del presente atto:

- 1 Testo originale provvedimento
- 2 Allegato 3 - Rifiuti

## IL DIRIGENTE DEL SETTORE AUTORIZZAZIONI E CONTROLLI

**vista** l'autorizzazione Unica Territoriale (di seguito *AUT*) rilasciata con la propria determinazione n. 231 di data 29 marzo 2022, ai sensi dell'art. 11, comma 2 (subingresso), del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg. (Regolamento *AUT*), alla ditta Azienda Multiservizi Ambiente S.p.A. – in sigla AmAmbiente S.p.A. (in seguito *Ditta*) – con sede legale in Pergine Valsugana (TN), viale Venezia, 2/E, relativa al Centro integrato per la gestione dei rifiuti sito in Pergine Valsugana (TN), loc. Cirè, via per Trento, 11/A, che comprende i seguenti titoli abilitativi in materia ambientale:

- a) autorizzazione allo stoccaggio, anche previa *selezione con accorpamento* (operazioni di recupero R13 e di smaltimento D15) ed eventuale *raggruppamento* (operazioni di recupero R12 e di smaltimento D13), di rifiuti urbani e speciali, pericolosi e non pericolosi, prodotti nell'ambito della Comunità Alta Valsugana e Bersntol, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 6, comma 3, della legge provinciale 14 aprile 1998, n. 5, e all'art. 84 del D.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti – di seguito *T.U.L.P.*) e per gli effetti dell'art. 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- b) autorizzazione per le emissioni in atmosfera, ai sensi degli articoli 8 e 8-bis del T.U.L.P. e degli articoli 269 e 272 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- c) autorizzazione allo scarico in vasca a tenuta di acque reflue domestiche, ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera c), e dell'art. 23, comma 1, lettera b), del T.U.L.P.;
- d) nulla osta ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico;

**considerato** che a norma dell'art. 2, comma 1, lettera a), del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., il provvedimento di *AUT* “*comprende e sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla-osta, parere o altro atto di assenso previsti dall'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge provinciale e dall'articolo 3*”;

**vista** la comunicazione di modifica dell'attività e dell'impianto presentata dalla *Ditta*, ai sensi dall'articolo 10, comma 1, del D.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., in data 13 agosto 2025 (ns. prot. n. 0642079), con la quale è stato proposto quanto segue:

- 1) l'aggiornamento di alcuni codici CER, dal momento che alcuni codici rifiuto non sono mai stati utilizzati nel corso degli ultimi anni, mentre altri, anche per problematiche inerenti all'individuazione degli impianti finali di recupero/smaltimento da parte degli enti preposti, stanno causando difficoltà di gestione;
- 2) l'accorpamento per area dei volumi istantanei stoccati, divisi in pericolosi e non pericolosi, per una migliore gestione dei volumi, dal momento che nel periodo estivo alcuni rifiuti subiscono un brusco aumento che va a scemare nel periodo autunnale; inoltre, in alcuni casi l'impianto finale non è disponibile a riceverli con regolarità;
- 3) la ripetizione delle attività di stoccaggio R13 o D15, con il passaggio dal primo stoccaggio effettuato presso i Centri di raccolta zonali (CRZ) di Pergine Valsugana (esistente) e di Levico Terme (di prossima apertura) al secondo stoccaggio effettuato al Centro integrato in oggetto, previa meri trasferimenti di container con il trasbordo dei rifiuti per l'ottimizzazione dei successivi trasporti agli impianti di smaltimento/recupero finali, anche con il raggruppamento tra i rifiuti urbani già presenti al Centro integrato e i simili rifiuti speciali presenti nel carico proveniente dai CRZ;
- 4) l'applicazione della prescrizione del limite delle 72 ore di permanenza al Centro integrato del rifiuto urbano costituito dai rifiuti urbani biodegradabili da parchi e giardini (CER 20 02 01) venga applicato nel solo periodo estivo (maggio-settembre), quando il rifiuto può essere costituito in prevalenza da erba; la necessità di tale modifica è dettata dal fatto che nel periodo primaverile, autunnale ed invernale il rifiuto in questione è costituito in prevalenza da ramaglie (rami di siepe o di albero), ossia materiale ligneo oggetto ad una decomposizione molto lenta;
- 5) il posizionamento di una nuova griglia di raccolta del percolato all'esterno del primo portone lato Nord del capannone, in corrispondenza dell'AREA B interna, in quanto la poca pendenza della pavimentazione interna a tale zona non garantisce un'adeguata raccolta del percolato che poi viene fatto convogliare nella apposita vasca di raccolta;

**considerato** che, in relazione alla richiesta di cui al precedente punto 3, entrambi i Centri di raccolta zonali di Pergine Valsugana (esistente) e di Levico Terme (di prossima apertura) sono gestiti dalla Ditta in quanto gestore del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti effettuato sul territorio di competenza individuato dal Piano provinciale di gestione dei rifiuti (Comunità Alta Valsugana e Bersntol) nonché titolare delle relative autorizzazioni alla gestione dei rifiuti rilasciate all'interno di AUT, ai sensi dell'articolo 84 del T.U.L.P. e per gli effetti dell'articolo 208 del D.Lgs. 152/2006;

**vista** la nota di data 3 settembre 2025 (ns. prot. n. 0686553) con la quale è stato chiesto al Comune di Pergine Valsugana di comunicare eventuali osservazioni di competenza del Sindaco ai sensi dell'art. 8-bis del T.U.L.P. in merito alla modifica di cui al precedente punto 4), pur essendo afferente alle autorizzazioni comprese nell'AUT (gestione rifiuti ed emissioni in atmosfera) di competenza del Settore Autorizzazioni e controlli;

**dato atto** che nella medesima nota di data 3 settembre 2025 (ns. prot. n. 0686553) è stato inoltre comunicato alla Ditta che *“se lo scrivente Settore non si esprimerà entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, il silenzio dell'amministrazione equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, ai sensi dell'art. 23-bis della L.P. 23/1992”*;

**vista** la nota del Comune di Pergine Valsugana – Direzione Pianificazione e Gestione del Territorio, di data 5 settembre 2025, prot. n. C\_G452/42850/P (ns. prot. n. 0695834 di data 8 settembre 2025), di riscontro alla predetta richiesta di parere, con la quale *“esprime parere favorevole alla richiesta di modifica della prescrizione con riferimento al solo codice CER 20.02.01 (rifiuti biodegradabili di giardini e parchi) per il periodo estivo (maggio-settembre)”*;

**vista** la nota di data 17 dicembre 2025 (ns. prot. n. 0992960 di data 18 dicembre 2025) con la quale la Ditta ha trasmesso, tra l'altro, le dichiarazioni sostitutive di certificazioni dei membri del consiglio di amministrazione;

**visto** l'art. 10, comma 1, del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., il quale stabilisce, tra l'altro, che *“La struttura competente provvede, ove necessario, ad aggiornare l'AUT in atto e tale aggiornamento non incide sulla durata della medesima”*;

**vista** la legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19, recante *“Disciplina provinciale della valutazione dell'impatto ambientale. Modificazioni della legislazione in materia di ambiente e territorio e della legge provinciale 15 maggio 2013, n. 9”*, ed il relativo regolamento di esecuzione aggiornato con d.P.P. del 27 dicembre 2022, n. 19-76/Leg.;

**visto** in particolare l'art. 3 della sopra citata L.P. 19/2013, il quale stabilisce che la legge provinciale si applica ai progetti che devono essere sottoposti a valutazione dell'impatto ambientale (VIA) o al procedimento di verifica (*“screening”*) di assoggettabilità a VIA, ai sensi della normativa statale;

**vista** la nota del Dirigente del Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali di data 13 giugno 2016 (prot. n. 0312975) nella quale è riportato, tra l'altro, che *“sono da escludere dalle procedure di VIA e/o verifica di assoggettabilità [...] le modifiche ad impianti esistenti che hanno altre attività oltre R10, R11, R12 e/o R13 che riguardano variazioni di CER (con nuovi CER omogenei a quelli già autorizzati, es speciali inerti con speciali inerti, urbani con urbani, etc...) o riorganizzazioni interne degli spazi o aumento dei quantitativi di stoccaggio istantaneo, mantenendo comunque uguali i quantitativi totali di rifiuti autorizzati”*;

**considerato** che quanto proposto dalla Ditta nella comunicazione di data 13 agosto 2025 (ns. prot. n. 0642079) non sia da assoggettare alle procedure di valutazione dell'impatto ambientale, in quanto i nuovi CER sono omogenei a quelli già autorizzati, le operazioni svolte sui rifiuti rimangono invariate (recupero R13 – R12 e smaltimento D13 – D15), la riorganizzazione interna degli spazi non comporta modifiche strutturali dell'impianto e resta invariato il quantitativo complessivo di rifiuti autorizzato;

**visto** il Piano provinciale di gestione dei rifiuti approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 5404 del 30 aprile 1993, ai sensi degli articoli 65 e 66 del T.U.L.P., nonché i successivi piani stralcio e aggiornamenti (di seguito *Piano*);

**vista** la deliberazione di Giunta provinciale n. 2417 del 22 novembre 2013 con la quale è stata approvata, ai sensi degli articoli 66 e 67-bis del T.U.L.P., la localizzazione nel Piano dell'area individuata nell'estratto mappa allegato alla stessa deliberazione (pp. ff. 2875/1 [parte], 2875/2 [parte], 2875/5, 2875/11 [parte], 2875/12 [parte], 2875/16, 2878/5 [parte]) destinata alla realizzazione del Centro integrato in parola, a servizio del bacino dell'Alta Valsugana e Bersntol per lo svolgimento delle attività di raccolta dei rifiuti effettuate dal gestore del servizio pubblico;

**visto** l'art. 67-bis del T.U.L.P., concernente la procedura di localizzazione nel Piano degli impianti e delle attività di gestione dei rifiuti;

**visto** il d.P.P. 13 maggio 2002, n. 9-99/Leg., e in particolare l'art. 19 *Norme applicative dell'articolo 67 bis del testo unico* (leggasi T.U.L.P.), il quale al comma 2 stabilisce che “*Relativamente [...] agli impianti di gestione dei rifiuti speciali - anche pericolosi -, la cui localizzazione sia stata definita a livello cartografico dal piano provinciale di smaltimento dei rifiuti o dai provvedimenti assunti dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 66 del testo unico, la relativa autorizzazione può essere modificata a norma dell'articolo 84 del testo unico, purché ricorrano le seguenti condizioni:*

- a) *il progetto non comporti la modificazione sostanziale delle caratteristiche tecniche originarie [...] dell'impianto, secondo quanto previsto dalle norme tecniche vigenti;*
- b) *il progetto non comporti alcuna modifica della localizzazione cartografica della discarica o dell'impianto;*
- c) *i rifiuti da conferire siano compatibili qualitativamente e quantitativamente con le caratteristiche tecniche della discarica o dell'impianto;*
- d) *siano soddisfatte - in via prioritaria - le esigenze di smaltimento o di recupero dei rifiuti prodotti nel territorio provinciale;*
- e) *il progetto sia preventivamente sottoposto alle procedure di valutazione dell'impatto ambientale o di verifica, ove ne ricorrano i presupposti in base alle norme provinciali vigenti”;*

**considerato** che, relativamente a quanto proposto dalla Ditta:

- il progetto non comporta la modificazione sostanziale delle caratteristiche tecniche originarie dell'impianto;
- il progetto non comporta alcuna modifica della localizzazione cartografica dell'impianto;
- i nuovi rifiuti da gestire sono compatibili con le tipologie già autorizzate;
- la potenzialità massima annua dell'impianto (36.135 tonnellate/anno, delle quali 690 tonnellate di rifiuti pericolosi) rimane invariata;
- il volume massimo istantaneo complessivo (3.547,5 m<sup>3</sup>, dei quali 150 m<sup>3</sup>, ovvero 50 tonnellate, di rifiuti pericolosi) rimane invariato;
- le operazioni svolte sui rifiuti rimangono invariate (recupero R13 – R12 e smaltimento D15 – D13);
- il progetto non richiede la sottoposizione alle procedure di valutazione dell'impatto ambientale o di verifica;

**ricosciuto** che, relativamente a quanto proposto dalla Ditta con la comunicazione di data 13 agosto 2025 (ns. prot. n. 0642079), ricorrono tutti i presupposti indicati all'art. 19, comma 2, del d.P.P. 13 maggio 2002, n. 9-99/Leg., per poter aggiornare l'AUT vigente;

**esaminati** gli atti istruttori nonché la documentazione già agli atti del Settore Autorizzazioni e controlli;

**vista** la deliberazione n. 206 del 23 luglio 1986 della Commissione per la trattazione delle questioni in materia di smaltimento rifiuti, recante “*Criteri generali per il rilascio delle autorizzazioni alla raccolta, trasporto e stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi*”, la quale stabilisce, tra l'altro, che per l'esercizio di impianti di stoccaggio (operazioni R13 e D15) di rifiuti pericolosi, anche con selezione e previo accorpamento/raggruppamento, deve essere versata una garanzia finanziaria pari a € 154,94 per mc di rifiuto stoccato, con un minimo € 516,45;

**vista** la deliberazione n. 29 di data 3 marzo 1993 della Commissione per la tutela dell'ambiente dagli inquinamenti istituita presso il Servizio Protezione Ambiente e recante “*Disposizioni in materia di garanzie finanziarie per l'esercizio di operazioni di smaltimento dei rifiuti*”, in applicazione dell'art. 88 del T.U.L.P., la quale stabilisce tra l'altro che per l'esercizio di impianti di stoccaggio conto terzi di rifiuti speciali non pericolosi deve essere versata una garanzia finanziaria fissa di € 25.822,84;

**vista** la fideiussione bancaria di data 18 aprile 2017, n. 1813 (ns. prot. n. 228262 di data 21 aprile 2017), emessa dalla Cassa Rurale Alta Valsugana B.C.C. - S.C., con sede in Pergine Valsugana (TN), piazza Gavazzi, 5, a favore della Provincia autonoma di Trento e per conto della Ditta, fino alla concorrenza di € 25,822,84 a copertura dell'attività di stoccaggio, anche previo raggruppamento, di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi e fino a € 23.239,50 a copertura dell'attività di stoccaggio, anche previo raggruppamento, di rifiuti pericolosi, per un totale di € 49.062,34;

**vista** l'appendice di data 17 gennaio 2022 alla suddetta fideiussione bancaria, emessa dalla stessa Cassa Rurale Alta Valsugana B.C.C. - S.C., con la quale dichiara che detta garanzia fideiussoria “*è da intendersi ora rilasciata nell'interesse e per conto della Società Servizi Territoriali Est Trentino S.p.A., in sigla STET S.p.A., (...) che dal 01 gennaio 2022 ha modificato la propria ragione sociale in Azienda Multiservizi Ambiente S.p.A., in sigla AmAmbiente S.p.A.*”;

**rilevato** che nella stessa appendice si precisa che “*validità ed efficacia della presente appendice rimangono quelle stabilite nell'atto originario di fideiussione n. 1813 del 18/04/2017 così come rimane altresì valido tutto quanto contenuto e richiamato nello stesso*”;

**considerato** che l'atto di fideiussione sopra indicato stipulato dalla Ditta a favore della Provincia autonoma di Trento, comprensivo della relativa appendice, è conforme alle prescrizioni di forma e contenuto imposte con la deliberazione della Giunta Provinciale n. 12723 di data 20 novembre 1998 in materia di gestione dei depositi cauzionali costituiti a favore della Provincia, nonché alle modifiche apportate alle stesse con le deliberazioni della Giunta Provinciale n. 686 di data 31 marzo 2000, n. 2446 del 28 settembre 2001, n. 3561 del 28 dicembre 2001 e n. 2196 del 17 ottobre 2013;

**ritenuto** pertanto opportuno aggiornare l'AUT vigente in relazione quanto richiesto dalla Ditta in data 13 agosto 2025 (ns. prot. n. 0642079), secondo quanto di seguito dettagliato:

- nell'Allegato 1 *Emissioni in atmosfera*, la prescrizione di cui alla lettera g) è sostituita dalla seguente: “*la permanenza nel Centro della frazione biodegradabile putrescibile dei rifiuti urbani (CER 20.01.08) nonché dei rifiuti urbani biodegradabili di giardini e parchi (CER 20.02.01), questi ultimi limitatamente a quelli conferiti nel periodo da maggio a settembre (compresi), non può superare le 72 ore dal conferimento*”;
- l'Allegato 3 *Rifiuti* è sostituito dall'**Allegato 3 Rifiuti** al presente provvedimento;

**stabilito** di poter di confermare ogni altra prescrizione, raccomandazione e scadenza contenute nella propria determinazione n. 231 di data 29 marzo 2022;

**dato atto** di aver accertato che non sussistano conflitti di interesse in capo al personale coinvolto nel procedimento;

**visto** il Decreto del Presidente della Provincia 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg “*Regolamento di esecuzione dell'articolo 21 della legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19 (legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013), in materia di autorizzazione unica territoriale, e modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 20 luglio 2015, n. 9-23/Leg, che dà esecuzione alla medesima legge e modifica disposizioni regolamentari connesse*”;

**visto** il Testo Unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, approvato con d.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. E successive modifiche e integrazioni;

**visto** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “*Norme in materia ambientale*”;

**visto** il d.P.P. 13 maggio 2002, n. 9-99/Leg., recante “*Disposizioni regolamentari per la prima applicazione in ambito provinciale di norme statali in materia di tutela dell’ambiente dagli inquinamenti, ai sensi dell’art. 55 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1*”;

**viste** le Norme di attuazione del Piano provinciale di risanamento delle acque approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 5460 di data 12 giugno 1987, così come modificate con deliberazione della Giunta provinciale n. 11971 di data 30 ottobre 1998, ed in particolare il Titolo III;

**visto** il D.M. 5 febbraio 1998;

**visto** il d.P.G.P. 30 luglio 1991, n. 12-42/Leg., riguardante i criteri per l’accumulo temporaneo dei rifiuti speciali e per il dimensionamento dei bacini di contenimento previsti per il deposito di rifiuti liquidi;

**visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991, recante “*Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno*”;

**vista** la legge 26 ottobre 1995, n. 447, recante “*Legge quadro sull’inquinamento acustico*”, ed in particolare l’articolo 8, commi 4 e 6;

**visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997, recante “*Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore*”;

**visto** il decreto 16 marzo 1998, recante “*Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico*”;

**visto** il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227, recante il “*Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese*” ed in particolare l’art. 4;

**visto** il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, recante il “*Regolamento recante la disciplina dell’autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*”;

**visto** l’articolo 21 della legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19, rubricato “*Autorizzazione unica territoriale*”, ed il relativo Regolamento di esecuzione approvato con d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., così come modificato con d.P.P. 13 dicembre 2019, n. 10-11/Leg.;

**visto** in particolare l’articolo 2, punto 1, lettera b), del sopra richiamato Regolamento, che individua quale “*struttura competente*” per l’adozione del provvedimento finale di AUT la struttura provinciale competente in materia di autorizzazioni ambientali;

**vista** la deliberazione della Giunta provinciale n. 1222 del 14 luglio 2023 con la quale è stato da ultimo aggiornato, tra l’altro, l’atto organizzativo dell’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente e le relative declaratorie, con decorrenza dal 24 luglio 2023;

**considerato** che la suddetta deliberazione assegna in capo al Settore Autorizzazioni e controlli dell’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente la competenza per il rilascio delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale e dell’AUT;

## **d e t e r m i n a**

- 1) di aggiornare, ai sensi dell’articolo 10, comma 1, del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., l’Autorizzazione Unica Territoriale rilasciata con la propria determinazione n. 231 di data 29 marzo 2022, alla ditta Azienda Multiservizi Ambiente S.p.A. – in sigla AmAmbiente S.p.A., con sede legale in Pergine Valsugana (TN), viale Venezia, 2/E, di cui legale rappresentante risulta il

sig. Daniele Malacarne, relativa al Centro integrato per la gestione dei rifiuti sito in Pergine Valsugana (TN), loc. Cirè, via per Trento, 11/A, secondo quanto di seguito riportato:

- a) nell'Allegato 1 *Emissioni in atmosfera*, la prescrizione di cui alla lettera g) è sostituita dalla seguente: *“la permanenza nel Centro della frazione biodegradabile putrescibile dei rifiuti urbani (CER 20.01.08) nonché dei rifiuti urbani biodegradabili di giardini e parchi (CER 20.02.01), questi ultimi limitatamente a quelli conferiti nel periodo da maggio a settembre (compresi), non può superare le 72 ore dal conferimento”*;
  - b) l'Allegato 3 *Rifiuti* è sostituito dall'Allegato 3 *Rifiuti* al presente provvedimento;
- 2) di confermare ogni altra prescrizione, raccomandazione e scadenza contenute nella propria determinazione n. 231 di data 29 marzo 2022;
  - 3) di ricordare che l'Autorizzazione Unica Territoriale rilasciata con la propria determinazione n. 231 di data 29 marzo 2022, così come integrata e aggiornata con il presente atto, è **valida fino al 17 giugno 2034**; la domanda di rinnovo deve essere presentata almeno 6 mesi prima della scadenza;
  - 4) di dare atto che, ai sensi dell'art. 13 del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., la vigilanza e l'assunzione di provvedimenti conseguenti, nonché il potere di assumere provvedimenti in via di autotutela, restano in capo alle strutture provinciali ed alle amministrazioni interessate, che li comunicano alla struttura competente per la valutazione degli eventuali effetti sull'Autorizzazione Unica Territoriale;
  - 5) di avvertire che, ai sensi dell'art. 10, comma 1, del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., in caso di modifiche dell'attività o dell'impianto, dovrà essere presentata al Settore Autorizzazioni e controlli una comunicazione corredata dalla necessaria documentazione tecnica, al fine di valutare la sostanzialità o meno della modifica nonché la necessità di aggiornare l'Autorizzazione Unica Territoriale o le relative condizioni e prescrizioni, fatti salvi i casi di esclusione previsti al comma 4 dello stesso art. 10; resta ferma la facoltà da parte dell'interessato di presentare direttamente una domanda di autorizzazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, per il rilascio di una nuova AUT;
  - 6) di avvertire che in caso di subingresso nell'esercizio dell'attività che dà origine allo scarico, il titolare subentrante entro sessanta giorni deve comunicare l'avvenuto cambio di titolarità al Settore autorizzazioni e controlli dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, il quale provvederà ad aggiornare l'AUT entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione;
  - 7) di dare atto che la presente autorizzazione è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi, ai soli fini dell'esercizio dell'attività in oggetto e non esime il titolare della medesima dal richiedere autorizzazioni e concessioni di competenza di altri uffici o enti; essa è in ogni caso subordinata all'osservanza delle altre norme vigenti, anche regolamentari, o alle prescrizioni più restrittive che dovessero intervenire; sono inoltre fatti salvi gli eventuali provvedimenti a carattere igienico-sanitario adottati dall'autorità sindacale ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.L.S.S. emanato con R.D. 17 luglio 1934, n. 1265;
  - 8) di dare atto che resta ferma la validità di eventuali provvedimenti vigenti relativi all'allacciamento alla pubblica fognatura di tipo nero delle acque reflue domestiche provenienti dallo stabilimento in oggetto non compresi nell'AUT;
  - 9) di dare atto che resta ferma la validità di eventuali provvedimenti vigenti relativi allo scarico di acque meteoriche provenienti da caditoie stradali, da tetti, piazzali e cortili e da ogni altra superficie esterna dello stabilimento in oggetto, non riconducibili alle attività di cui al comma 2 dell'articolo 18 bis del T.U.L.P., non compresi nell'AUT e adottati dal Comune territorialmente competente, anche ai sensi dell'articolo 14, comma 4, delle Norme di attuazione del Piano provinciale di risanamento delle acque;

- 10) di ricordare alla Ditta che deve verificare la necessità di avviare anche i procedimenti di prevenzione incendio qualora ne ricorrano i presupposti;
- 11) di riconoscere che, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, primo periodo, del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., l'efficacia del presente provvedimento decorre dal sessantesimo giorno (**12 ottobre 2025**) dalla data della comunicazione di modifica;
- 12) di trasmettere copia della presente determinazione alla ditta Azienda Multiservizi Ambiente S.p.A., al Comune di Pergine Valsugana (TN) territorialmente competente, e al Servizio Antincendi e protezione civile;
- 13) di avvertire che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni oppure, in via alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla comunicazione dell'atto o da quando l'interessato ne ha avuto piena conoscenza;
- 14) di avvertire altresì, ai sensi dell'art. 46 del T.U.L.P., che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso alla Giunta provinciale, da parte degli interessati, entro 30 giorni dal suo ricevimento.

## ALLEGATO 3

### Rifiuti

Autorizzazione allo stoccaggio, anche previa *selezione con accorpamento* (operazioni di recupero R13 e di smaltimento D15), ed eventuale *raggruppamento* (operazioni di recupero R12 e di smaltimento D13), dei rifiuti urbani e speciali, pericolosi e non pericolosi, ai sensi dell'articolo 84 del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e per gli effetti dell'articolo 208 del D.Lgs. 152/2006.

**Quantitativo complessivo massimo: 36.135 tonnellate/anno, delle quali 690 tonnellate di rifiuti pericolosi – volume massimo istantaneo complessivo: 3.547,5 m<sup>3</sup>, dei quali 150 m<sup>3</sup>, ovvero 50 tonnellate, di rifiuti pericolosi.** Il volume massimo istantaneo complessivo deve intendersi come dato reale assoluto che non deriva dalla sommatoria dei singoli volumi riportati in calce alle tabelle sottostanti relative alle singole aree di stoccaggio. I singoli volumi riportati in calce alle tabelle possono essere raggiunti a condizione che non venga comunque superato il volume massimo istantaneo complessivo autorizzato.

#### AREA DI STOCCAGGIO “A” (operazioni di recupero R13 e di smaltimento D15)

Codice C.E.R.	Descrizione del rifiuto	Modalità di stoccaggio
15 01 07	Imballaggi di vetro	1-2-3-4-5
20 01 08	Umido	2-4-5
20 03 03	Residui della pulizia stradale (ghiaio)	1-2-4-5

Capacità istantanea complessiva di stoccaggio rifiuti non pericolosi: 400 m<sup>3</sup>

Capacità istantanea complessiva di stoccaggio rifiuti pericolosi: 0

Capacità istantanea complessiva di stoccaggio totale: 400 m<sup>3</sup>

#### AREA DI STOCCAGGIO “B” (operazioni di recupero R13 e di smaltimento D15)

Codice C.E.R.	Descrizione del rifiuto	Modalità di stoccaggio
02 01 04	Rifiuti plastici (ad eccezione degli imballaggi)	1-2-3-4-5
02 01 07	Rifiuti derivanti dalla silvicoltura	1-2-3-4-5
02 03 04	Rifiuti inutilizzabili per il consumo e la trasformazione	2-5
03 01 05	Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci, diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04* (SOLO ALL'INTERNO DEL CAPANNONE)	1-2-3-4-5-7-8-9
15 01 01	Imballaggi in carta e cartone	1-2-3-4-5
15 01 02	Imballaggi in plastica	1-2-3-4-5-7-8-9
15 01 03	Imballaggi in legno	1-2-3-4-5
15 01 04	Imballaggi metallici	1-2-3-4-5-7-8-9
15 01 05	Imballaggi in materiali compositi	1-2-3-4-5-7-8-9
15 01 06	Imballaggi in materiali misti	1-2-3-4-5-7-8-9
15 01 07	Imballaggi di vetro	1-2-3-4-5
15 01 10*	Imballaggi con residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	2-7-8-9
16 01 03	Pneumatici	1-2-3-4-5
16 02 14	Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 16 02 09* e 16 02 13*	11
16 02 16	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15*	11
16 06 02*	Batterie al nichel-cadmio	13
16 06 03*	Batterie contenenti mercurio	13
16 06 04	Batterie alcaline (tranne 16 06 03)	13
16 06 05	Altre batterie ed accumulatori	13
17 02 01	Legno	1-2-3-4-5
17 02 02	Vetro	1-2-3-4-5
17 02 03	Plastica	1-2-3-7-8-9

<b>Codice C.E.R.</b>	<b>Descrizione del rifiuto</b>	<b>Modalità di stoccaggio</b>
17 04 07	Metalli misti	2-7-8-9
17 04 11	Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10	7-8-9
20 01 39	Plastica	1-2-3-4-5
16 02 11*	Apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC	11
16 02 13*	Apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi (1) diversi da quelli di cui alle voci 16 02 09* e 16 02 12*	11
16 02 15*	Componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso	11
16 06 01*	Batterie al piombo	13
17 08 02	Materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 07.08.01	7
17 09 04	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03 (macerie)	2-4-5
17 09 04	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03 (escluse le macerie inerti) conferiti da imprese o dalle utenze domestiche (per quest'ultime nei limiti del regolamento del servizio pubblico di raccolta)	1-2-3-4-5-7-8-9
20 01 01	Carta e cartone	1-2-3-4-5
20 01 10	Abbigliamento	1-2-3-4-7
20 01 21*	Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio	12
20 01 25	Oli e grassi commestibili	8-13-14 (fustini/cisterna)
20 01 32	Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31*	2-5-7
20 01 33*	Batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03 nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie	8-12
20 01 37*	Legno contenente sostanze pericolose	2-7-8-9
20 01 38	Legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37*	1-2-3-4-5
20 01 40	Ferro	1-2-3-4-5
20 02 01	Rifiuti biodegradabili (ramaglie)	1-2-3-4-5
20 02 02	Terra e roccia (da cimiteri)	1-2-5
20 03 01	Rifiuti urbani non differenziati	1-2-3-4-5
20 03 03	Residui della pulizia stradale	1-2-4-5
20 03 03	Residui della pulizia stradale (ghiaino)	1-2-4-5
20 03 06	Rifiuti prodotti dalla pulizia delle acque di scarico	7-8
20 03 07	Rifiuti ingombranti	1-2-3-4-5
20 03 99	Rifiuti cimiteriali	1-2-5

(1) nota in G.U.: "Possono rientrare fra i componenti pericolosi di apparecchiature elettriche ed elettroniche gli accumulatori e le batterie di cui alle voci 16 06 contrassegnati come pericolosi, i commutatori a mercurio, i vetri di tubi a raggi catodici ed altri vetri radioattivi, ecc."

Capacità istantanea complessiva di stoccaggio rifiuti non pericolosi: **3.258 m<sup>3</sup>**

Capacità istantanea complessiva di stoccaggio rifiuti pericolosi: **52 m<sup>3</sup>**

Capacità istantanea complessiva di stoccaggio totale: **3.310 m<sup>3</sup>**

**AREA DI STOCCAGGIO “C” (operazioni di recupero R13 e di smaltimento D15)**

<b>Codice C.E.R.</b>	<b>Descrizione del rifiuto</b>	<b>Modalità di stoccaggio</b>	<b>Capacità istantanea (m<sup>3</sup>)</b>
08 01 11*	Pitture, vernici di scarto contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	2-7-8-9	1
08 01 12	Pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 11*	2-7-8-9	1
08 03 18	Toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17*	2-7-8-9	5
12 01 16*	Residui di materiale di sabbiatura, contenente sostanze pericolose	7-8-9	1
15 01 10*	Imballaggi con residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	2-7-8-9	10
15 01 11*	Imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto) compresi i contenitori a pressione vuoti	2-7-8-9	1
15 02 02	Assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose	2-7-8-9	1
15 02 03	Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02*	2-7-8-9	1
16 01 07*	Filtri dell'olio	2-7-8-9	1
16 01 12	Pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11*	2-7-8-9	0,5
16 01 14*	Liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose	8-14 (fustini)	1
16 01 21*	Componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16 01 07* a 16 01 11*, 16 01 13* e 16 01 14*	8-14 (fustini)	1
16 02 11*	Apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC	11	10
16 02 13*	Apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi (1) diversi da quelli di cui alle voci 16 02 09* e 16 02 12*	11	10
16 02 14	Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 16 02 09* e 16 02 13*	11	20
16 02 15*	Componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso	11	5
16 02 16	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15*	11	5
16 05 04	Gas in contenitori a pressione (compresi halon), contenenti sostanze pericolose	13	1
16 05 05	Gas in contenitori a pressione, diversi da quelli di cui alla voce 16 05 04*	13	1
16 06 01*	Batterie al piombo	13	5
16 06 02*	Batterie al nichel-cadmio	13	1
16 06 03*	Batterie contenenti mercurio	13	1
16 06 04	Batterie alcaline (tranne 16 06 03)	13	1
16 06 05	Altre batterie ed accumulatori	13	1
17 06 03*	Altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose (lana di roccia)	2-7-8-9	5
17 08 02	Materiali a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01	7	
17 09 03*	Altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose (onduline)	2-7-8-9	5
18 01 03*	Rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni	2-7-8-9-13	1
18 02 02*	Rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni	2-7-8-9-13	1
20 01 13*	Solventi	2-7-8-9	1
20 01 14*	Acidi	2-7-8-9	1
20 01 15*	Sostanze alcaline	2-7-8-9	1
20 01 17*	Prodotti fotochimici	2-7-8-9	1
20 01 19*	Pesticidi	2-7-8-9	1
20 01 21*	Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio	12	4
20 01 25	Oli e grassi commestibili	8-13-14 (fustini)	20
20 01 27*	Vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose	2-7-8-9	10
20 01 28	Vernici, inchiostri, adesivi e resine, diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27*	2-7-8-9	10
20 01 31*	Medicinali citotossici e citostatici	2-7-8-9	1
20 01 32	Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31*	2-5-7	50
20 01 33*	Batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03 nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie	8-12	5
20 01 37*	Legno contenente sostanze pericolose	2-7-8-9	1
20 03 06	Rifiuti prodotti dalla pulizia delle acque di scarico	7-8	

Capacità istantanea complessiva di stoccaggio rifiuti non pericolosi: **120 m<sup>3</sup>**  
 Capacità istantanea complessiva di stoccaggio rifiuti pericolosi: **90 m<sup>3</sup>**  
 Capacità istantanea complessiva di stoccaggio totale: **210 m<sup>3</sup>**

**AREA DI STOCCAGGIO “D” (operazioni di recupero R13 e di smaltimento D15)**

Codice C.E.R.	Descrizione del rifiuto	Modalità di stoccaggio	Capacità istantanea (m <sup>3</sup> )
12 03 01*	Soluzioni acquose di lavaggio	10	40
16 10 02	Rifiuti liquidi acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 10 01	10	
20 03 04	Fanghi delle fosse settiche	10	40
20 03 06	Rifiuti prodotti dalla pulizia delle acque di scarico	10	40

Capacità istantanea complessiva di stoccaggio rifiuti non pericolosi: **120 m<sup>3</sup>**  
 Capacità istantanea complessiva di stoccaggio rifiuti pericolosi: **40 m<sup>3</sup>**  
 Capacità istantanea complessiva di stoccaggio totale: **160 m<sup>3</sup>**

TIPO STOCCAGGIO	codice	TIPO STOCCAGGIO	codice	TIPO STOCCAGGIO	codice
Cumuli su platea	1	Vasca interrata	6	Serbatoio fuori terra	11
Container asportabile	2	Sacchi	7	Cassa	12
Press-container	3	Fusti	8	Gabbia	13
Walking-floor	4	Cisterna asportabile	9	Altro	14
Vasca fuori terra	5	Serbatoio interrato	10		

**RAGGRUPPAMENTI possibili tra i rifiuti di cui alle tabelle precedenti (operazioni di recupero R12 e di smaltimento D13)**

Codice C.E.R.	Descrizione del rifiuto
03 01 05 15 01 03 17 02 01 20 01 38	Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci, diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04*
15 01 02 20 01 39	Imballaggi in plastica
15 01 04 17 04 07 17 04 11 20 01 40	Imballaggi metallici
	Metalli misti
	Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10
	Ferro

Prescrizioni:

a) La gestione dei rifiuti nelle diverse zone operative del Centro integrato di seguito individuate è quella riportata nella planimetria pervenuta in data 13 agosto 2025 (ns. prot. n. 0642079) allegata al presente provvedimento (Allegato 5) e nelle tabelle sopra riportate:

AREA A: sezione costituente l'area lato nord dell'edificio principale, avente funzione prevalente di piattaforma di trasbordo dei rifiuti urbani differenziati; è organizzata su due livelli per il trasbordo dall'alto dei rifiuti urbani dai mezzi che effettuano la raccolta sul territorio (frazione biodegradabile da cucine e mense e vetro da raccolta differenziata e ghiaino da spazzamento stradale) nelle vasche/container che vengono poi agganciate dalle trattrici che effettuano i successivi trasporti a medio/lungo raggio agli impianti di recupero o di smaltimento finali;

AREA B: sezione costituente l'area centrale dell'edificio principale, avente funzione prevalente di piattaforma di stoccaggio a supporto della raccolta dei rifiuti urbani, anche non differenziati; in essa avviene il conferimento, anche con scarico a terra, delle diverse frazioni merceologiche raccolte sul territorio; i rifiuti vengono poi trasferiti a mezzo di ragno o pala gommata in container o vasche walking-floor per il successivo trasporto ad altri impianti autorizzati di recupero o di smaltimento; l'area B comprende anche una sezione sotto tettoia posta all'estremità sud

dell'edificio principale, lato ingresso all'insediamento, che copre una batteria di container incassati in alloggiamenti seminterrati;

AREA C: sezione sud dell'edificio principale, alle spalle della sezione sotto tettoia facente parte dell'area B, composta da una serie in linea di locali dotati di basamento grigliato, per lo stoccaggio principalmente dei rifiuti pericolosi e dei rifiuti liquidi; in essa avviene lo stoccaggio, anche previo raggruppamento, principalmente di rifiuti prodotti e conferiti dalle attività di imprese ed altri enti;

AREA D: piazzale asfaltato circostante l'edificio principale, dove possono essere temporaneamente posizionati i contenitori vuoti, i contenitori pieni e chiusi in attesa del loro trasporto agli altri impianti di recupero e smaltimento autorizzati, i contenitori in fase di riempimento (NO cumuli) dei rifiuti non pericolosi allo stato fisico solido non polverulento autorizzati nelle altre aree del Centro integrato **che non danno origine ad emissioni in atmosfera**; a nord-ovest dell'edificio principale sono alloggiati due serbatoi a tenuta interrati, monoblocco con doppio fasciame, per il deposito dei rifiuti urbani derivanti dalla pulizia di fosse settiche e fognature; ad essi si aggiungono altri analoghi serbatoi per la raccolta dei percolati e degli eventuali sversamenti accidentali provenienti dalle aree A – B – C;

- b) l'ambito territoriale di riferimento del Centro è individuato nei Comuni appartenenti alla Comunità Alta Valsugana e Bersntol; in ogni caso il suddetto bacino d'utenza dovrà tenere conto dello stato di attuazione del “*Programma di gestione dei rifiuti*” adottato dal gestore del servizio pubblico di raccolta ai sensi dell'art. 4 della L.P. 14 aprile 1998, n. 5;
- c) nel Centro possono essere conferiti e stoccati i rifiuti prodotti dalle utenze domestiche e dalle attività di enti e imprese operanti nell'ambito della Comunità Alta Valsugana e Bersntol, conferiti sia direttamente che tramite terzi e previa convenzione volta a definire gli aspetti tecnico-economici del rapporto con il gestore di servizio;
- d) nel Centro è consentita la ripetizione delle attività di stoccaggio R13 o D15 per i rifiuti provenienti dai Centri di raccolta zonali (CRZ) di Pergine Valsugana (esistente) e di Levico Terme (di prossima apertura), previa meri trasferimenti di container con il trasbordo dei rifiuti per l'ottimizzazione dei successivi trasporti agli impianti di smaltimento/recupero finali, anche con il raggruppamento tra i rifiuti urbani già presenti al Centro integrato e i simili rifiuti speciali presenti nel carico proveniente dai CRZ;
- e) nella stazione di trasferimento possono essere stoccati solamente i rifiuti urbani e assimilabili conferiti dal gestore del servizio pubblico di raccolta nell'ambito della propria attività istituzionale svolta nel territorio di competenza (Comunità Alta Valsugana e Bersntol);
- f) all'interno di una stessa unità di deposito (container, cumulo, ecc.) del Centro integrato è consentito raggruppare tipologie di rifiuti con analoghe caratteristiche merceologiche ma individuate da codici C.E.R. diversi (operazione di recupero R12 e di smaltimento D13), come rappresentato graficamente nella specifica tabella dei raggruppamenti riportata in allegato al presente provvedimento, purché nel rispetto dei seguenti criteri:
- i rifiuti devono risultare compatibili tra di loro dal punto di vista qualitativo in base alle eventuali procedure di caratterizzazione previste dalle norme di settore;
  - il carico di rifiuti deve essere indirizzato ad un unico impianto di recupero o di smaltimento;
  - l'impianto di destinazione (recupero o smaltimento) deve essere autorizzato per ricevere tutti i codici C.E.R. facenti parte del singolo carico e con le relative caratteristiche qualitative;
  - il carico in uscita dall'impianto, inteso come singola unità di trasporto, deve essere accompagnato da tanti formulari di identificazione per il trasporto (FIR) quanti sono i CER dei rifiuti che compongono il carico;
  - l'eventuale rimozione degli imballaggi non deve comportare il danneggiamento dei rifiuti in essi contenuti e l'inquinamento delle matrici ambientali (ad esempio dispersione sul suolo, emissioni di vapori, ...);
  - le operazioni di *raggruppamento* tra rifiuti pericolosi possono essere effettuate solamente tra rifiuti pericolosi che abbiano le medesime caratteristiche di pericolosità;
  - tutte le operazioni autorizzate e indicate con il termine generico *pretrattamento* devono sempre consentire la tracciabilità dei rifiuti;
- g) nel Centro possono essere effettuate tutte le operazioni di condizionamento volumetrico (ad esempio tramite l'uso di press-container o del “*ragno*”) dei rifiuti solidi non pericolosi autorizzati dal presente provvedimento (esclusi i R.A.E.E.), finalizzate all'ottimizzazione degli

stoccaggi e delle fasi di trasporto e conferimento ai centri di recupero e smaltimento finali, in conformità a quanto stabilito dal primo aggiornamento del Piano provinciale per lo smaltimento dei rifiuti, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 4526 del 9 maggio 1997; in ogni caso **le operazioni di triturazione non possono essere effettuate sui rifiuti pericolosi e su quelli non pericolosi soggetti a raggruppamento;**

- h) il Centro deve in ogni momento tener conto delle seguenti indicazioni tecniche di carattere generale:
- l'intera area deve essere delimitata da una recinzione di altezza minima di m. 2.00;
  - in corrispondenza dell'accesso deve essere esposto in modo chiaramente visibile il regolamento di gestione del medesimo, con gli orari di apertura;
  - deve essere presente un'adeguata illuminazione esterna;
  - deve essere garantita l'efficienza ottimale e la manutenzione della rete di raccolta delle acque piovane, nonché del sistema di gestione delle acque di prima pioggia, del disoleatore e della vasca a tenuta stagna di captazione a presidio degli eventuali sversamenti accidentali;
  - l'area in cui vengono collocati i container deve presentare una pendenza tale da evitare il ristagno di acque meteoriche nei vari settori adibiti al parcheggio dei medesimi;
  - il sottofondo dell'intera area di manovra deve essere ben assestato e di natura solida e l'area deve essere asfaltata, mentre la zona adibita a parcheggio dei container deve essere strutturata secondo quanto indicato alla successiva lettera i);
  - il conferimento dei rifiuti deve avvenire sotto il controllo costante di personale adeguatamente formato: durante gli orari di apertura al pubblico il Centro non deve risultare incustodito;
- i) la zona adibita a parcheggio dei container per i rifiuti pericolosi deve essere pavimentata con soletta in calcestruzzo armato impermeabile e provvista di un adeguato sistema per il contenimento degli sversamenti accidentali. Nella zona di accesso ai medesimi container, ove necessario, deve essere provvista di una rampa per le operazioni di carico/scarico dei medesimi e devono essere predisposti uno o più pozzetti stagni dove poter allocare, quando necessario, una pompa per il sollevamento degli eventuali sversamenti di sostanze liquide;
- j) le aree interessate dal parcheggio dei container per rifiuti non pericolosi possono essere pavimentate secondo le medesime modalità previste per le aree di manovra alla lettera h), sesto trattino, in alternativa alle modalità indicate alla precedente lettera i);
- k) l'area di stoccaggio dei rifiuti deve essere coperta; in alternativa, i contenitori devono essere provvisti di idonea chiusura superiore e mantenuti chiusi, ad eccezione delle operazioni di carico e scarico; la medesima area deve essere inoltre dotata di canalizzazioni per la captazione e la raccolta delle acque meteoriche;
- l) le operazioni di carico e scarico dei rifiuti pericolosi devono essere effettuate al coperto;
- m) è vietato costituire cumuli o stoccaggi di rifiuti al di fuori dei depositi specificamente individuati allo scopo;
- n) durante l'esercizio delle attività devono essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici per lo smaltimento delle acque eventualmente raccolte su piazzali, secondo quanto previsto dall'art. 14 delle norme di attuazione del Piano provinciale di Risanamento delle Acque, approvate con deliberazione della Giunta Provinciale n. 5460 del 12 giugno 1987, ed alle circolari di data 7 dicembre 2011, prot. n. D202/2011/721464-LL, e di data 12 gennaio 2012, prot. n. D202/2012/18653-LL, del Vicepresidente della Provincia autonoma di Trento e Assessore ai Lavori pubblici, Ambiente e Trasporti; in particolare deve essere garantita l'intercettazione ed il contenimento di eventuali sversamenti inquinanti, nonché la raccolta di ogni possibile sversamento su tutta l'area interessata dalle operazioni di movimentazione dei rifiuti;
- o) il percolato intercettato dalla nuova griglia di raccolta posizionata all'esterno del primo portone lato Nord del capannone, in corrispondenza dell'AREA B interna, deve essere raccolto nella apposita vasca e successivamente smaltito come rifiuto con le tempistiche stabilite dall'articolo 185-bis del D.Lgs. 152/2006;
- p) la movimentazione dei materiali deve avvenire in maniera compartimentata, al fine di impedire eventuali travasi o spandimenti;
- q) qualora l'eventuale trasferimento dei rifiuti da cumulo a container comporti la loro movimentazione anche sui piazzali di manovra e transito o comunque su aree non direttamente presidiate da una vasca di accumulo dei percolati, con la conseguente possibilità di imbrattamento di tali superfici, devono essere rispettate le seguenti condizioni operative:

- al termine delle operazioni di trasferimento dei rifiuti si deve procedere immediatamente alla pulizia di dette superfici;
  - in presenza di precipitazioni meteoriche tali operazioni devono essere sospese oppure deve essere attivata la cisterna di emergenza presente sulla rete di raccolta delle acque dei piazzali; in ogni caso al termine delle operazioni si deve procedere immediatamente alla pulizia delle superfici;
- r) è consentito scambiare tra loro la posizione dei contenitori all'interno delle diverse aree nelle quali è ripartito il Centro a condizione che vengano prese le opportune precauzioni relative alla gestione dei rifiuti pericolosi;
- s) è vietato miscelare rifiuti pericolosi, anche aventi stesso codice CER ma differenti caratteristiche di pericolosità, ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi; a tal fine l'eventuale compresenza di rifiuti classificati pericolosi e non pericolosi nel medesimo contenitore di stoccaggio può avvenire a condizione che gli stessi vengano opportunamente tenuti separati tra di loro attraverso l'uso di ulteriori dispositivi aventi adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche e alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti medesimi, in modo da evitare la contaminazione dei rifiuti non pericolosi da parte delle sostanze contenute nei rifiuti pericolosi e l'innescarsi di processi chimici indesiderati;
- t) sono vietate le operazioni di miscelazione e diluizioni dei rifiuti gestiti nell'impianto;
- u) i rifiuti incompatibili, suscettibili cioè di reagire pericolosamente tra loro, dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili e/o tossici, ovvero allo sviluppo di notevoli quantità di calore, devono essere stoccati in modo che non possano venire a contatto tra loro;
- v) lo stoccaggio dei rifiuti deve essere effettuato per tipi omogenei e nel rispetto delle relative norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura dei rifiuti pericolosi;
- w) gli eventuali rifiuti che decadono dalle operazioni di *selezione* e quelli eventualmente prodotti dalla gestione dell'impianto, devono essere:
- gestiti in applicazione della vigente normativa in materia di rifiuti e sono da intendersi prodotti dalla Ditta; in particolare il "*deposito temporaneo prima della raccolta*" di cui all'articolo 183, comma 1, lettera bb), del D.Lgs. 152/2006 deve essere gestito nei limiti e alle condizioni stabilite dall'articolo 185-bis dello stesso del D.Lgs. 152/2006, ovvero, nel caso non venissero rispettate dette condizioni e limiti, deve essere richiesta la specifica autorizzazione mediante l'inoltro della domanda per il rilascio di una nuova AUT;
  - stoccati secondo le stesse prescrizioni stabilite dal D.P.G.P. 30 luglio 1991, n. 12-42/Leg., riguardante i criteri per l'accumulo temporaneo dei rifiuti speciali;
  - avviati in impianti autorizzati/iscritti ai sensi del D.Lgs. 152/2006, in via prioritaria a recupero e in via residuale a smaltimento, secondo i criteri di priorità nella gestione dei rifiuti stabiliti dall'articolo 179 dello stesso D.Lgs. 152/2006;
- x) gli eventuali rifiuti che decadono dalle operazioni di *pretrattamento*, compresa la *selezione*, possono essere gestiti insieme ai rifiuti in ingresso della medesima tipologia merceologica (codice CER), purché sia garantita la tracciabilità dei quantitativi di tutti i rifiuti gestiti;
- y) i rifiuti generati dall'attività di *selezione* come sopra definita vanno codificati tra i codici CER 19.12.xx, fatta eccezione per quei rifiuti che possono essere chiaramente identificati con specifico codice CER all'interno del catalogo europeo dei rifiuti tra quelli appartenenti alle specifiche categorie la cui gestione è regolamentata ai titoli II (imballaggi) e III (altre categorie speciali) della parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e per quei rifiuti che derivano dalla selezione dei rifiuti urbani da raccolta differenziata (CER 15.01.xx e 20.01.xx) e possono essere chiaramente identificati con un altro specifico codice CER all'interno degli stessi sottocapitoli;
- z) gli stoccaggi dei rifiuti nell'impianto devono rispettare le prescrizioni stabilite dal D.P.G.P. 30 luglio 1991, n. 12-42/Leg., riguardante i criteri per l'accumulo temporaneo di rifiuti; se lo stoccaggio avviene in cumuli, questi devono essere realizzati su basamenti resistenti all'azione dei rifiuti; i rifiuti devono essere protetti dall'azione delle acque meteoriche e, ove allo stato polverulento (ceneri, inerti ecc.), dall'azione del vento;
- aa) i contenitori di stoccaggio dei rifiuti allo stato liquido devono essere dotati:
- di un bacino di contenimento di capacità pari all'intero volume del contenitore ovvero, se fossero presenti più contenitori, il bacino di contenimento deve avere una capacità uguale alla terza parte di quella complessiva effettiva dei contenitori stessi; in ogni caso, il bacino deve essere di capacità pari a quella del più grande dei contenitori;

- di opportuni dispositivi antitraboccamento e, qualora questi ultimi siano costituiti da una tubazione di troppo pieno, il relativo scarico deve essere convogliato in modo da non costituire pericolo per gli addetti e per l'ambiente;
- ab) i recipienti fissi e mobili, comprese le vasche e i bacini, destinati a contenere rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti;
- ac) i recipienti fissi e mobili devono essere opportunamente contrassegnati con etichette e targhe, apposte sui recipienti stessi o collocate nell'area di stoccaggio; detti contrassegni devono essere ben visibili per dimensione e collocazione e devono indicare il codice C.E.R. del rifiuto e l'operazione di smaltimento o recupero effettuata (R13/R12 o D15/D13 come dalla documentazione di trasporto in entrata);
- ad) i recipienti mobili devono essere provvisti di:
  - idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
  - accessori e dispositivi atti ad effettuare le operazioni di riempimento e svuotamento in condizioni di sicurezza;
  - mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione;
- ae) **il quantitativo massimo istantaneo di rifiuti pericolosi stoccati presso l'impianto non deve mai superare le 50 tonnellate;**
- af) la superficie disponibile dell'area dedicata allo stoccaggio dei rifiuti pericolosi deve essere pari a 1 m<sup>2</sup> per ogni tonnellata di rifiuto;
- ag) lo stoccaggio dei contenitori e dei recipienti di qualsiasi tipo per i rifiuti deve avvenire con modalità tali da consentire in ogni momento una sicura movimentazione dei rifiuti depositati e l'ispezionabilità sia dello stoccaggio stesso che degli altri impianti di servizio presenti (es. quadri elettrici, sistema antincendio, pozzetti);
- ah) i recipienti fissi e mobili che hanno contenuto rifiuti pericolosi e non destinati ad essere reimpiegati per la stessa tipologia di rifiuti devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica appropriati alle nuove utilizzazioni;
- ai) per proteggere i rifiuti depositati sui piazzali esterni dalle acque meteoriche e dall'azione del vento, i container devono risultare sempre coperti, anche a mezzo di sistemi mobili;
- aj) è vietata qualsiasi forma di combustione dei rifiuti;
- ak) le operazioni relative allo stoccaggio dei rifiuti devono essere condotte nel rispetto delle vigenti norme di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro ed in materia di prevenzione incendi;
- al) la gestione di tutte le eventuali tipologie di rifiuti provenienti da strutture sanitarie dovrà avvenire nel rispetto delle vigenti norme statali o provinciali, anche regolamentari, o delle prescrizioni più restrittive che dovessero intervenire in materia;
- am) lo stoccaggio dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo deve avvenire con modalità tali da garantire sin dal loro ricevimento il rispetto delle modalità di confezionamento e imballaggio previste dalla relativa normativa di settore; in particolare i rifiuti sanitari sterilizzati devono giungere allo stoccaggio in appositi imballaggi a perdere, di colore diverso da quelli utilizzati per i rifiuti urbani e per gli altri rifiuti sanitari assimilati, recanti, ben visibile, l'indicazione indelebile "*Rifiuti sanitari sterilizzati*" alla quale deve essere aggiunta la data di sterilizzazione;
- an) la gestione dei rifiuti contenenti amianto e/o PCB deve essere effettuata nel rispetto delle vigenti leggi di settore e delle prescrizioni più restrittive che dovessero intervenire in materia;
- ao) la gestione dei R.A.E.E. deve essere effettuata nel rispetto delle vigenti disposizioni normative relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché nell'osservanza delle altre norme statali o provinciali, anche regolamentari, e delle prescrizioni più restrittive che dovessero intervenire in materia;
- ap) i rifiuti misti da demolizione e costruzione di cui al codice CER 17.09.04 (escluse le macerie inerti) derivanti da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione possono essere conferiti nei limiti quantitativi previsti dal regolamento del servizio pubblico di raccolta, come previsto dal D.M. 8 aprile 2008;
- aq) fatti salvi casi specifici ove la norma prevede tempistiche inferiori (es. rifiuti contenenti PCB, rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo, ecc...) nonché quanto stabilito alla lettera successiva, la permanenza nel Centro dei rifiuti nel deposito destinato alla messa in riserva, anche previo accorpamento e raggruppamento (operazioni R13 e R12), deve essere ordinariamente limitata ad un periodo inferiore a tre anni e quella dei rifiuti destinati al deposito preliminare, anche previo

accorpamento e raggruppamento (operazioni D15 e D13) deve essere limitata ad un periodo inferiore ad un anno, a partire dalla data di deposito dei medesimi (presa in carico sul registro di carico/scarico rifiuti);

- ar) fatto salvo quanto stabilito alla lettera precedente, la permanenza nel Centro della frazione biodegradabile putrescibile dei rifiuti urbani (CER 20.01.08) nonché dei rifiuti urbani biodegradabili di giardini e parchi (CER 20.02.01), questi ultimi limitatamente a quelli conferiti nel periodo da maggio a settembre (compresi), **non può superare le 72 ore dal conferimento**;
- as) è vietata qualsiasi operazione di bonifica, cernita, smontaggio o recupero dei rifiuti pericolosi tenuti in stoccaggio;
- at) eventuali incidenti correlati alle attività di stoccaggio ed a quelle ad esse accessorie, nonché le misure messe in atto per il contenimento degli eventuali inquinanti di qualsiasi natura, devono essere tempestivamente segnalati al Sindaco del Comune territorialmente competente, all'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari ed all'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente;
- au) ogni variazione apportata alle tipologie dei rifiuti che si intendono gestire deve essere preventivamente autorizzata dal Settore autorizzazioni e controlli;
- av) il titolare della presente autorizzazione deve accertare che i terzi, ai quali conferisce i rifiuti, siano muniti delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente; deve essere in grado di fornire all'ente di controllo i dati relativi alle quantità e caratteristiche di tali rifiuti, le relative modalità di conferimento e di stoccaggio e la destinazione; è fatto salvo comunque il rispetto di quanto prescritto per il trasporto ed il deposito temporaneo dei rifiuti.